

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO
ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

dott. Maurizio ZAPPATORI	Presidente
dott.ssa Grazia BACCHI	Consigliere
dott.ssa Stefania FUSARO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel Giudizio di responsabilità iscritto al n. 4101 del registro di Segreteria, promosso con atto di citazione depositato, in data 22/7/2016, dalla PROCURA REGIONALE nei confronti di XXXXXXXXX XXXXXXXXX [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pontalti del Foro di Trento, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Trento, via Oss Mazzurana, n. 72; nonché nei confronti di XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX [REDACTED]

- visti gli atti e documenti di causa;
- uditi nella pubblica udienza del 16 febbraio 2017, con l'assistenza del Segretario dott. Bruno Mazzon, il relatore Consigliere Stefania Fusaro, il Vice Procuratore Generale nella persona del dott. Carlo Mancinelli e l'avv. Luca Pontalti in rappresentanza del convenuto XXXXXXXXX XXXXXXXXX;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con atto di citazione depositato in data 22/7/2016 e ritualmente notificato, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i signori XXXXXXXXX XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Trento, della somma di euro 14.085,37, oltre accessori di legge e spese di giudizio. Parte attrice ha imputato il danno, in maggior misura (80%), all'ing. XXXXXXXXX nella qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico Intercomunale della Valle del Fersina - Bersntol (con competenza sui comuni di Sant'Orsola Terme, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina) e, per la residua quota (20%), all'ing. XXXXXXXXX XXXXXXXXX nella qualità di dirigente del Servizio Prevenzione e Rischi della Provincia Autonoma di Trento.

L'indagine contabile ha preso avvio da una segnalazione della Guardia di Finanza, cui sono state delegate le indagini in un procedimento penale (n. 5249/2012) a carico dell'ing. XXXXXXXXX XXXXXXXXX (procedimento successivamente archiviato, per infondatezza della notizia del reato di abuso d'ufficio, con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento del 18/2/2014).

In particolare, nella relazione del 10/9/2015, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Trento, Gruppo Tutela Spesa Pubblica e Accertamento Danni Erariali, hanno rappresentato diverse condotte illecite di amministratori e funzionari, nonché di professionisti incaricati della direzione lavori di opere pubbliche - poste in essere nel Comune di Sant'Orsola Terme - contestando la violazione delle norme che regolamentano il conferimento di incarichi esterni, nonché l'obbligo di astensione e la disciplina delle procedure di evidenza pubblica. In particolare, per quanto di

euro 14.085,37, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In relazione al diverso apporto causale imputabile ai convenuti, ha chiesto la condanna del convenuto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al pagamento dell'80% di tale somma e la condanna del convenuto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX al pagamento del rimanente importo del 20%. A quest'ultimo convenuto ha imputato di aver autorizzato l'erogazione delle somme, spettanti al Comune di Sant'Orsola Terme, nonostante le evidenti anomalie del procedimento posto in essere dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Intercomunale.

1.2 L'ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si è costituito in giudizio a mezzo dell'avv. Luca Pontalti, con memoria difensiva depositata in data 24/1/2017.

Il nominato patrocinio ha ribadito le osservazioni contenute nelle controdeduzioni all'invito a dedurre evidenziando, altresì, che il responsabile del procedimento dei lavori di somma urgenza aveva competenza su una vasta area e si poteva avvalere di due soli collaboratori. La difesa ha, quindi, suggerito l'esistenza di altri responsabili del preteso danno, osservando che al sopralluogo del 10 aprile 2009 erano presenti anche l'ing. XXXXXXXXXXXX e l'ing. XXXXXXXXXXX, quest'ultimo quale professionista di fiducia dell'Amministrazione comunale di Sant'Orsola Terme. A tal riguardo, il nominato patrocinio ha asserito che l'esecuzione dei lavori non autorizzati, in località Castello, sarebbe stata concordata tra l'ing. XXXXXXXXXXX e l'ing. XXXXXXXXXXX della Provincia, precisando che il convenuto ebbe notizia della realizzazione di tali interventi solo all'atto della certificazione di ultimazione dei lavori redatta dall'ing. XXXXXXXXXXX. Quanto al contestato superamento dei termini previsti nella procedura di somma urgenza (45 giorni dalla sottoscrizione del verbale), la difesa ha sostenuto che l'ing. XXXXXXXXXXX, nel mese di aprile 2009, doveva seguire molteplici interventi nella Valle dei Mocheni. Premesse tali considerazioni, l'avv. Pontalti ha contestato la fondatezza della tesi accusatoria di un danno derivante dal mancato confronto concorrenziale, affermando che solo l'impresa risultata assegnataria, operante da tempo nel territorio comunale, poteva essere interessata a lavori così poco redditizi (euro 17.000,00) e difficoltosi (per la presenza di due cantieri separati). Nella prospettazione difensiva non sarebbe, pertanto, condivisibile il riferimento, ai fini della quantificazione del danno, al valore medio dei ribassi (del 12,9%). Dopo aver evidenziato che il convenuto, su consiglio di una funzionaria del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia, provvedeva con determinazioni "ora per allora", a sanatoria della lievitazione dei costi per l'esecuzione di lavori non autorizzati (in località Castello), il nominato patrocinio ha affermato l'insussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa per assenza di danno e dell'elemento psicologico della colpa grave in capo al convenuto. La difesa ha, quindi, concluso per l'assoluzione dell'ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e, in via subordinata, per la riduzione dell'addebito in ragione delle corresponsabilità di altri soggetti, nonché per l'applicazione del potere riduttivo, in considerazione della situazione di carenza di organico dell'Ufficio Tecnico Intercomunale diretto dal convenuto.

1.3 Il convenuto ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha depositato presso la Segreteria della Sezione, in data 27/1/2017, una nota - sottoscritta congiuntamente all'avvocato Silvia Zancanella - nella quale ha precisato di aver versato euro 3.000,00 quale sorte capitale del danno contestatogli dalla Procura nell'invito a dedurre ed euro 214,76 a titolo di interessi legali, dalla data del 14/9/2011 al soddisfo, con la precisazione che "Con l'adempimento di quanto intimato ex art. 1219 c.c. dall'on. Procura Regionale, comprensivo di interessi, risultano venir meno le condizioni dell'azione e in ogni caso determinarsi la cessazione della materia del contendere. Si confida con ciò di essere sollevati da ogni ulteriore spesa ed onere". Alla nota difensiva ha allegato l'attestazione di pagamento della somma in favore della Provincia Autonoma di Trento.

1.4 All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha ribadito la richiesta di condanna nei confronti dell'ing. XXXXXXXXXXXX, soggiungendo che il danno erariale, conseguente al mancato confronto concorrenziale, è stato quantificato secondo gli indirizzi più recenti della giurisprudenza contabile in materia "di danno da concorrenza". Il Requirente ha, quindi, chiesto la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, in considerazione dell'intervenuto risarcimento del danno da parte di quest'ultimo. L'avv. Luca Pontalti, in rappresentanza del convenuto XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, ha ribadito le difese in atti ed ha sottolineato la responsabilità nella causazione del danno del progettista-direttore lavori ing. XXXXXXXXXXXX. Il nominato patrocinio ha, quindi, insistito per l'applicazione del potere riduttivo in favore del convenuto in considerazione dell'apporto causale di altri soggetti. All'esito di una breve replica del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il Collegio osserva, preliminarmente, che il convenuto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ha provveduto ad adempiere alla pretesa risarcitoria formulata da parte attrice, come comprovato dalla documentazione allegata alla nota, sottoscritta e depositata in data 27/1/2017, presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale. A seguito dell'avvenuto, integrale, risarcimento del danno (sorte capitale ed accessori di legge), devono ritenersi integrati i presupposti per una pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere, come riconosciuto, in udienza, dallo stesso Requirente. Giova rilevare come tale modalità di definizione del giudizio, che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali, sia applicabile anche al giudizio di responsabilità amministrativa, in conformità alla condivisibile elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia (cfr. Corte dei conti, Sezione Terza Centrale d'Appello n. 137/2003, Sezione Giurisdizionale Umbria n. 263/2004, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 132/2010, Sezione Giurisdizionale Sardegna n. 1289/2007, Sezione Giurisdizionale Lombardia 779/2009, questa Sezione Giurisdizionale n. 7/2013, id. n. 37/2015). La circostanza, agevolmente evincibile dagli atti di causa, dell'assoluta marginalità del ruolo del dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia nella vicenda in esame e l'intervenuto integrale risarcimento del danno da parte dello stesso, inducono il Collegio a disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti del convenuto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

2.2 Affinché possa configurarsi una responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè che vi sia un danno patrimoniale certo, economicamente valutabile, attuale e concreto, inferito all'Amministrazione pubblica; che sussista il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso; che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto, cui il danno è riferibile, sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto.

Orbene, tenuto conto del corredo probatorio in atti, reputa il Collegio che sussistano tutti i menzionati presupposti per affermare la responsabilità amministrativa del convenuto XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Il predetto, infatti, quale responsabile dell'Ufficio Tecnico Intercomunale nonché delegato fin dall'ottobre 2007, dal sindaco del Comune di Sant'Orsola Terme, alla direzione dell'intero

comparto dei lavori pubblici - con la sola eccezione delle gare ad evidenza pubblica di competenza del Segretario comunale - risulta essere stato il *dominus* della procedura dell'assegnazione dei lavori di somma urgenza in contestazione. Tale procedimento è stato connotato da gravissime irregolarità ed, in particolare, dal conferimento degli incarichi e dall'assegnazione dei lavori non in base ad atti formali dell'Amministrazione, ma in via di fatto, con successive ratifiche "ora per allora" da parte dell'ing. XXXXXXXXX. Inoltre, il convenuto ha irregolarmente operato al di fuori dei tassativi limiti temporali previsti, dalla normativa provinciale, per i lavori di somma urgenza con una sostanziale torsione delle modalità procedurali previste per tale categoria di lavori. Tali circostanze risultano, con evidenza, dall'esame del susseguirsi degli eventi.

Giova, in proposito, ricordare che nel verbale di somma urgenza del 10 aprile 2009, alla presenza "del tecnico provinciale, ing. XXXXXXXXX, e dell'incaricato del Comune ing. XXXXXXXXX nonché del Vicesindaco", l'ing. XXXXXXXXX attestava che, a seguito di abbondanti piogge e del gelo/disgelo, si era verificato nel Comune di Sant'Orsola Terme, in località Pallaori, il "franamento di parte della muratura di sostegno presente a monte delle tribune del campo di calcio comunale", nonché nella strada ubicata in località Agnoletti "uno stato fessurativo che isola elementi rocciosi che hanno raggiunto la strada comunale". Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Intercomunale certificava che per mettere in sicurezza i luoghi era necessario intervenire urgentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. n. 26/1993, nella località Pallaori, mediante "la sistemazione della muratura crollata ed il consolidamento della muratura adiacente" e, nella località Agnoletti, attraverso "la pulizia della vegetazione presente ed un leggero disgaggio per la successiva posa in opera di rete metallica a doppia torsione, opportunamente ancorata al versante".

Per le opere descritte, il convenuto preventivava una spesa complessiva di euro 14.500,00, escluse le somme a disposizione dell'Amministrazione. Il Sindaco del Comune, in calce al verbale, chiedeva alla Provincia Autonoma di Trento che il Comune fosse delegato, ai sensi dell'art. 13 della L.P. n. 2/1992, ad eseguire i lavori. Il Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, con determinazione dell'ing. XXXXXXXXX, approvava la tipologia di intervento, stimando una spesa provvisoria di euro 17.000,00, comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione. Nella nota del 23/4/2009 il dirigente del Servizio, ing. XXXXXXXXX prescriveva al Comune di approvare la perizia dei lavori nel termine previsto dall'art. 53 della L.P. n. 26/1993 (ovvero nei 45 giorni successivi dalla data del verbale di somma urgenza del 10/4/2009), nonché di predisporre un intervento economicamente compatibile con la somma messa a disposizione dalla Provincia (euro 17.000,00). Lo stesso dirigente evidenziava la necessità, per il Comune, di verificare la congruità dei preventivi dei professionisti eventualmente incaricati della progettazione e, qualora i tempi di esecuzione dell'intervento lo avessero consentito, di procedere con un sondaggio tra più imprese in grado di eseguire l'opera. In data 7/9/2009, a distanza di ben quattro mesi dal verbale di somma urgenza, l'ing. XXXXXXXXX chiedeva allo studio tecnico dell'ing. XXXXXXXXX un "preventivo di parcella per la progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione" per i lavori di somma urgenza da effettuarsi nelle località Pallaori e Agnoletti. L'ing. XXXXXXXXX, in data 7/10/2009, presentava un preventivo di parcella (per l'importo di euro 9.804,38) ed il giorno successivo depositava, presso l'Amministrazione comunale, due copie complete degli elaborati di progetto, comprensivi della stima dei lavori (per l'importo di euro 38.741,31). In data 26/10/2009 il Comune di Sant'Orsola Terme riceveva dall'ing. XXXXXXXXX - al quale, nel frattempo, era stata affidata la Direzione Lavori - la comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori (del 22/10/2009). Con nota prot. n. 5601

del 26/10/2009 l'ing. XXXXXXXXX chiedeva alla ditta XXXXXXXXX la migliore offerta, per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, e la stessa, in data 28 ottobre 2009, presentava alla stazione appaltante un'offerta contenente un ribasso del 2,5% (sul costo stimato dei lavori di euro 37.579,07). In data 17/8/2010, il direttore lavori ing. XXXXXXXXX redigeva la contabilità finale, certificando un importo di lavori per euro 112.863,57. Nello stato finale dei lavori il predetto professionista indicava le opere eseguite in località Castello (per un importo di euro 46.190,22), sebbene l'area non fosse stata ricompresa nel verbale di somma urgenza del 10/4/2009. Con determinazione n. 118 del 4/11/2010, l'ing. XXXXXXXXX disponeva di approvare, "ora per allora" i lavori di somma urgenza per la sistemazione delle strade comunali in Loc. Pallaori e Loc. Agnoletti nel Comune di Sant'Orsola Terme, come da perizia redatta dal progettista/direttore lavori ing. XXXXXXXXX. Nel medesimo provvedimento, il responsabile dell'Ufficio tecnico dichiarava di incaricare, "ora per allora", l'ing. XXXXXXXXX della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori, riconoscendo al professionista un compenso di euro 19.995,39. Con lo stesso provvedimento, il convenuto affidava "ora per allora", i lavori di somma urgenza, per un importo di euro 112.534,45 alla ditta XXXXXXXXX che li aveva già realizzati, dando atto che, trattandosi di spese derivanti da un evento eccezionale ed imprevedibile, l'impegno di spesa doveva essere regolarizzato entro 30 giorni, con apposita variazione al bilancio di previsione e visto di regolarità contabile a cura del responsabile del Servizio Ragioneria. Con successiva determinazione n. 123 del 15/11/2010, l'ing. XXXXXXXXX affidava i lavori complementari di messa in sicurezza della strada Agnoletti alla ditta Zampedri S.n.c. e, in data 30/11/2010, redigeva la contabilità finale quale D.L. di tali lavori. Con determinazione n. 10 del 4/2/2011, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Intercomunale approvava gli atti della contabilità finale dei lavori di somma urgenza per la sistemazione delle strade in località Pallaori ed Agnoletti, liquidando i seguenti importi: la somma di euro 135.436,28 in favore della ditta [REDACTED], la somma di euro 19.148,28 all'impresa [REDACTED] e la somma di euro 24.474,36 in favore dell'ing. XXXXXXXXX, per una complessiva spesa di euro 179.538,81. Con nota del 14 febbraio 2011, l'ing. XXXXXXXXX chiedeva, poi, al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento l'erogazione del saldo del finanziamento.

In considerazione delle ricordate circostanze, non è revocabile in dubbio che il convenuto abbia agito in palese violazione della disciplina in materia di lavori di somma urgenza. La normativa di riferimento, come ricordato, è compendiate nell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 che, così, dispone: *"In circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico arrivato per primo sul luogo compila il processo verbale in cui, in modo succinto e preciso, sono descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi ed è fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli. Sulla base del processo verbale, il dirigente del servizio competente, previa comunicazione al Presidente della Giunta Provinciale, può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari (...). Entro quarantacinque giorni dalla data del processo verbale il dirigente del servizio competente approva la perizia dei lavori di cui al comma 2"*. Ciò posto, osserva il Collegio che per i lavori realizzati nel Comune di Sant'Orsola Terme, nelle località Pallaori e Agnoletti, sotto la direzione e la vigilanza del responsabile dell'Ufficio Tecnico Intercomunale, sono trascorsi, come evidenziato dal Pubblico Ministero, ben 190 giorni fra il verbale di somma urgenza (10/4/2009) e l'inizio delle opere (22/10/2009), nonché 574 giorni fra il verbale di somma urgenza e l'approvazione finale dei lavori da parte dell'ing. XXXXXXXXX. L'assegnazione dell'esecuzione delle opere secondo la speciale procedura di "somma urgenza", in assenza degli effettivi presupposti normativamente richiesti, contrasta con i fondamentali principi indicati

nell'art. 1 bis della L.P. n. 26/1993. Tale disposizione prevede, infatti, che *“l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, ai sensi della presente legge, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità”*. A ciò aggiungasi che lo stesso Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento aveva espressamente invitato il Comune di Sant'Orsola Terme a procedere con un sondaggio fra più imprese per l'affidamento dei lavori qualora, come avvenuto nella fattispecie in esame, i tempi di esecuzione dell'intervento lo avessero consentito. La condotta posta in essere dall'ing. XXXXXXXXX oltre che antiggiuridica appare contraddistinta dall'elemento soggettivo della colpa grave. Giova, in proposito, rilevare come tale indefettibile presupposto della responsabilità amministrativa deve indagarsi con riferimento al concreto atteggiarsi dell'agente, calato nella contestualità del momento e nei fini del suo agire, quali desumibili da indici di presunzione di competenza, esperienza, perizia e buon senso nonché nel grado di prevedibilità degli eventi dannosi. Detto grado di colpa deve consistere in una *“inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento”* (cfr. *ex multis* Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 154/2008, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 131/2008, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 165/2014).

Orbene, nonostante i precisi vincoli imposti dalla normativa di riferimento e dalle prescrizioni della P.A.T., l'ing. XXXXXXXXX risulta aver operato in modo del tutto arbitrario, non avendo effettuato alcuna comparazione di offerte ed assegnando, direttamente, l'esecuzione dei lavori all'impresa XXXXXXXXX. Per di più il responsabile dell'Ufficio tecnico ha preventivato, all'atto del verbale di somma urgenza del 10/4/2009, un importo di lavori da assegnare per la limitata spesa di euro 14.500,00 mentre, con la determinazione n. 10 del 4/2/2011, è giunto ad approvare una contabilità finale di euro 135.436,28, liquidando tale ingente somma alla ditta [REDACTED]; alla quale, per di più, ha assegnato formalmente l'appalto *“ora per allora”*, solo al termine dell'esecuzione delle opere. La descritta condotta, oltre che gravemente colposa, è da ritenersi causativa di danno erariale, come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero. Com'è noto la giurisprudenza contabile ha ritenuto che il mancato svolgimento della procedura concorsuale dia luogo al c.d. *“danno da concorrenza”*. Tale forma di danno rientra, senza dubbio, nella categoria del danno patrimoniale, non essendo altro che la traduzione, in termini economici, del nocumento subito dall'Amministrazione per non aver conseguito il risparmio di spesa che sarebbe stato possibile ottenere mediante il confronto tra più offerte concorrenziali (cfr. Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, n. 392/2016). Trattasi di danno prodotto dalla violazione delle regole poste a garanzia di valori di rango costituzionale, per i quali l'affidamento del servizio e/o della fornitura o della esecuzione di opere e lavori pubblici deve avvenire non solo nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ma anche dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità (criteri, tutti, richiamati nell'art. 1 bis, citato, della L.P. n. 26/1993). Il *“danno alla concorrenza”*, definito in alcuni casi come *“danno da differenza”*, non può ritenersi sussistente *in re ipsa*, dovendosi provare che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un danno patrimoniale all'Ente pubblico. La giurisprudenza ritiene che tale nocumento possa essere dimostrato con il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale si ritiene essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione (cfr. Corte dei conti, Sezione Terza di Appello n.

228/2016, id. Sezione Seconda di Appello n. 1081/2015).

Premesse tali considerazioni, ritiene il Collegio che il Pubblico Ministero abbia provato il danno, secondo parametri congrui, nell'importo (prudenziale) di euro 14.085,37. Appare, a tale riguardo, condivisibile la metodologia di quantificazione adottata dal Requirente, che ha applicato sull'importo dei lavori, di euro 135.436,28, corrisposto alla ditta assegnataria la percentuale del 10,4%, ovvero la differenza fra il ribasso offerto dalla ditta XXXXXXXXXX (pari al 2,5%) ed il valore medio dei ribassi (pari al 12,9%) per le procedure di scelta del contraente lavori in economia (amministrazione diretta), come risultante dai dati forniti dall'Osservatorio Nazionale sui Lavori Pubblici per la Relazione annuale al Parlamento 2010, pubblicata il 15 giugno 2011.

Determinato il danno complessivo nella somma di euro 14.085,37, l'addebito riferito al convenuto ing. XXXXXXXXXX deve, tuttavia, tener conto di quanto già risarcito dall'altro convenuto ing. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Reputa, inoltre, il Collegio, di valorizzare il rilievo causale - seppur di limitata entità, stante l'assoluta preminenza della condotta del responsabile dell'Ufficio Tecnico - delle condotte di altri soggetti appartenenti all'organizzazione amministrativa, o in essa incardinati, che, a vario titolo (in qualità di amministratori, di dirigenti e funzionari ed, infine, di professionisti incaricati della direzione lavori) sono intervenuti nell'anomalo procedimento dei lavori di somma urgenza, seguito al verbale del 29 aprile 2009. E' noto, infatti, che nel giudizio di responsabilità amministrativa, ove si tratti di responsabilità per colpa grave (e non a titolo di dolo), la natura personale e parziaria dell'obbligazione risarcitoria consente al Giudice contabile di tener conto di eventuali comportamenti concorrenti che sotto il profilo eziologico riducano la quota di responsabilità del convenuto (cfr. Corte dei conti, Sezione Prima d'Appello n. 79/2001; Sezione Seconda Centrale d'Appello, n. 156/2013; Sezione Terza Centrale d'Appello n. 419/2007, id. n. 156/2010).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, disattesa ogni contraria istanza - dovendosi escludere l'applicazione del potere riduttivo, stante la particolare intensità e gravità della colpa imputabile al convenuto - si dispone, nella ritenuta sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi della responsabilità amministrativa, la condanna del convenuto XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Trento, della somma di euro 9.400,00 (novemilaquattrocento/00). Costituendo quella risarcitoria un'obbligazione di valore, tale sorte capitale va maggiorata della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, a far data dal 14/9/2011 (con riferimento alla liquidazione del finanziamento in favore del Comune, avvenuto con determinazione n. 289 del 14/9/2011 del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T.). Sul cumulo di sorte capitale e rivalutazione monetaria sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo. A carico dell'ing. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX vanno poste, altresì, le integrali spese del giudizio, in favore dello Stato, nella misura liquidata in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Trento, della somma di euro 9.400,00 (novemilaquattrocento/00), oltre rivalutazione monetaria. Sul predetto importo rivalutato sono dovuti interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo. Condanna, altresì, il convenuto XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato che si

liquidano in euro 810,52.=====

(Euro ottocentodieci/52.=).

Dichiara cessata la materia del contendere, a spese compensate, nei confronti del convenuto
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Gianfranco.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2017.

L'ESTENSORE
(Stefania FUSARO)

IL PRESIDENTE
(Maurizio ZAPPATORI)

Publicata mediante deposito in Segreteria il 20 aprile 2017

Per il Direttore della Segreteria
Il funzionario f.f.
(Adriano Rosa)